



Registro delle imprese

Direttiva n.1 - Febbraio 2021

**D.M. 37/2008 (IMPIANTISTICA) - LEGGE 122/92 (AUTORIPARAZIONE)
LEGGE 82/1994 (DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE)**

- RAPPORTO DI IMMEDIESIMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO - PROCURA INSTITORIA -

Considerato che l'esercizio delle attività di impiantistica (D.M. 37/2008), di autoriparazione (L. 122/92) e di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (L. 82/1994) è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte dell'imprenditore il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone un responsabile tecnico che abbia tali requisiti;

atteso che tale responsabile tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno ma, al contrario, deve avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa;

rilevato che il ministero con Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006 ha precisato che sono considerati "immedesimati" con l'impresa: il titolare, il lavoratore dipendente, il socio prestatore d'opera, il familiare collaboratore, l'institore, l'associato in partecipazione (con l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c. - vigenti dal 25.06.2015 - il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro);

considerato che il ministero per quanto attiene la figura dell'institore ha precisato che, ai sensi degli articoli 2203 e ss. del codice civile, l'institore può rappresentare l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa, e che può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità dell'imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell'imprenditore stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in possesso dei requisiti di legge (Circolare n. 3597/C del 27 gennaio 2006);

preso atto che il ministero ha ulteriormente chiarito che, qualora la procura non risulti comparabile a quella institoria cioè trattasi di procura a più atti, si ricade nella disciplina dettata dall'articolo 2209 del c.c., che equipara a fini pubblicitari tale procura a quella institoria, ma precisa che il procuratore non è preposto all'esercizio dell'impresa. In altri termini il procuratore (ex art. 2209) non ha poteri direttivi, ma esclusivamente funzioni esecutive, tali perciò da allontanarlo dalla rappresentanza legale dell'impresa. Conseguentemente, qualora fosse, non avrebbe titolo per abilitare l'impresa. Il tutto deve essere valutato in concreto sulla base dell'estensione e della pubblicazione della procura stessa (Parere MISE del 28.04.2010 prot. 38908);

ritenuto necessario/opportuno richiamare alcuni dei pareri ministeriali in materia;

si evidenzia,

quantunque risulti ovvio, che la procura institoria debba necessariamente ricomprendere la preposizione all'intera attività imprenditoriale (sia pure riferita al ramo d'azienda), in ossequio alle disposizioni previste nel codice civile ai fini della sussistenza del predetto rapporto di immedesimazione organico con l'impresa. Il procuratore a cui vengano attribuite solo funzioni esecutive di responsabile tecnico, limitando il proprio operato e le proprie determinazioni agli aspetti tecnici dell'attività, senza l'assegnazione di poteri direttivi e gestionali che impegnano la responsabilità dell'imprenditore, non risulta avere titolo per abilitare l'impresa.

Taranto, 02/02/2021

Il Conservatore del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)